

SPAZIO AZIENDE

Rubrica di Informazione Fiscale

Numero 112 - APRILE 2015

a cura di: **ascom se.ter.vit.**
consulenze e servizi integrati
Contabile - Fiscale - Commerciale - Amministrativa

SPEDIZIONE MENSILE RISERVATA AGLI UTENTI DEL SERVIZIO CONTABILITÀ

IN QUESTO NUMERO:

- **Ultime Novità Flash Fiscali**
- **FISCO: IL RIMBORSO / COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE**
- **SCADENZARIO: mese di APRILE 2015.**



SPAZIO AZIENDE - APRILE 2015

Iscrivendoti alla nostra **NewsLetter** su www.servizicontabiliefiscaliviterbo.it
sarai informato ad ogni nuova pubblicazione della Rubrica

PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

VITERBO - CIVITA CASTELLANA - SORIANO NEL CIMINO

Tel 0761-308836 - 0761-304060 - Fax 0761-226649 - www.servizicontabiliefiscaliviterbo.it

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p style="text-align: center;">Diritto CCIAA 2015</p> <p><i>Decreto Ministero Sviluppo economico 8.1.2015</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che stabilisce le misure del diritto annuale CCIAA per il 2015. In particolare è prevista la riduzione del 35% rispetto alla misura fissata per il 2014.</p>
<p style="text-align: center;">Rent to buy</p> <p><i>Circolare Agenzia Entrate 19.2.2015, n. 4/E</i></p>	<p>Sono stati forniti chiarimenti in merito ai contratti di godimento con successivo acquisto (c.d. “rent to buy”) introdotti dal DL n. 133/2014, con particolare riguardo al trattamento fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> – della fase di godimento del bene e dell’acconto del prezzo; – dell’esercizio del diritto di acquisto e del trasferimento dell’immobile; – del mancato trasferimento dell’immobile.
<p style="text-align: center;">Tremonti-quater</p> <p><i>Circolare Agenzia Entrate 19.2.2015, n. 5/E</i></p>	<p>In merito all’agevolazione “Tremonti-quater” è stato, tra l’altro, chiarito che i beni agevolabili devono essere strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa e che il limite di € 10.000 va riferito al “progetto di investimento” e non al singolo bene. Inoltre l’utilizzo del credito d’imposta non è soggetto allo specifico limite pari a €250.000, non va conteggiato ai fini del limite annuale di € 700.000 e non incontra il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di somme iscritte a ruolo e scadute superiori a €1.500.</p>
<p style="text-align: center;">Omessso versamento IVA e causa di forza maggiore</p> <p><i>Sentenza Corte Cassazione 25.2.2015, n. 8352</i></p>	<p>Le difficoltà economiche dell’imprenditore non costituiscono una causa di forza maggiore che esclude la rilevanza penale dell’omesso versamento IVA. Infatti, nei reati omissivi <i>“integra la causa di forza maggiore l’assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso”</i>.</p>
<p style="text-align: center;">Manutenzioni con beni significativi e aliquota 10%</p> <p><i>Risoluzione Agenzia Entrate 6.3.2015, n. 25/E</i></p>	<p>Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, in caso di realizzazione di un “bene significativo” da parte del soggetto che esegue l’intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili a destinazione abitativa privata, per quantificare il valore dello stesso va fatto riferimento all’imponibile ai fini IVA, costituito dal corrispettivo dovuto al cedente / prestatore secondo le condizioni contrattuali.</p> <p>In particolare, ferma restando l’autonomia contrattuale delle parti, è corretto quantificare il valore del bene considerando tutti gli oneri che hanno concorso alla relativa produzione.</p>

COMMENTI

IL RIMBORSO / COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

I contribuenti possono richiedere, al sussistere di specifiche condizioni, il **rimborso** e/o la **compensazione nel mod. F24** del credito IVA trimestrale (**primo, secondo e terzo trimestre**), utilizzando il mod. IVA TR, recentemente aggiornato alla luce delle novità introdotte dal 2015.



Il nuovo modello va **utilizzato a decorrere** dalle richieste di rimborso / utilizzo in compensazione del **credito IVA relativo al 1° trimestre 2015**.

A tale proposito va evidenziato che per effetto:

- dell’introduzione dello **split payment** per le fatture emesse nei confronti degli Enti pubblici, in

base al quale l’IVA a debito viene versata direttamente da tali soggetti;




- dell’estensione del **reverse charge alle prestazioni di servizi** di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento, **relative ad edifici**;

si può verificare un **aumento delle situazioni nelle quali si determina un saldo IVA a credito** con la conseguente opportunità di richiedere il rimborso / compensazione dello stesso.

REQUISITI RICHIESTI

La richiesta di rimborso / compensazione può essere presentata a **condizione** che:

1. il credito IVA maturato sia di importo **superiore a €2.582,28**;
2. **nel singolo trimestre, sussista 1 dei seguenti requisiti:**


<p>Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all’aliquota media degli acquisti e importazioni. A tal fine vanno considerate tutte le operazioni registrate, ad esclusione di quelle relative a beni ammortizzabili.</p> <p>Sono considerate “ad aliquota zero”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni attive effettuate dalle imprese subappaltatrici nel settore edile che applicano il reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72; • le altre ipotesi di applicazione del reverse charge, tra le quali rientrano ora le nuove fattispecie dei servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72. <p> Le operazioni assoggettate allo split payment di cui al nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72 sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito IVA in base al requisito dell’aliquota media.</p>
<p>Effettuazione di operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, DPR n. 633/72, art. 41, DL n. 331/93, ecc.) per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate.</p> <p> Le “operazioni effettuate” vanno considerate anche le operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, per le quali è stata emessa fattura come previsto dall’art. 21, comma 6-bis. Tali operazioni risultano, di fatto, penalizzanti ai fini della verifica del requisito in esame.</p>
<p>Effettuazione di acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti / importazioni di beni e servizi imponibili.</p> <p>In tal caso il credito IVA da considerare riguarda esclusivamente l’imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.</p>
<p>Effettuazione delle seguenti operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavorazioni relative a beni mobili materiali; • trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; • servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; • servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare; <p>di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate.</p> <p> Anche ai fini della verifica del requisito in esame, rilevano le fatture emesse relativamente alle “altre” operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 per le quali è stata emessa fattura.</p>
<p>Soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ex art. 35-ter, DPR n. 633/72 ovvero con rappresentante fiscale in Italia, indipendentemente dalla verifica dei requisiti sopra specificati.</p>

Si rammenta che la richiesta di rimborso e/o compensazione si riferisce solo al **credito maturato nel trimestre** e non può comprendere l’eventuale credito del trimestre precedente.

I contribuenti con **contabilità presso terzi** (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi), che optano per la **liquidazione IVA c.d. “posticipata”** devono avere riguardo **all’imposta relativa alle operazioni registrate nel trimestre di riferimento**. Così, ad esempio, per il rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2015, non vanno considerate le operazioni dei mesi di dicembre 2014, gennaio e febbraio 2015 (utilizzate per le liquidazioni rispettivamente di gennaio, febbraio e marzo 2015) ma le **operazioni registrate** nei mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2015**.

PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Il rimborso del credito IVA richiede la **prestazione della garanzia se il relativo importo è superiore a €15.000**. In particolare:

Soggetto non “a rischio”	<ul style="list-style-type: none"> • Prestazione di garanzia; ovvero • senza garanzia se l’istanza è munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa con la sottoscrizione di un’apposita Sezione del modello) attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva. <p> Il limite di €15.000 è riferito all’intero anno. Così, ad esempio, se è stata presentata un’istanza di rimborso per il primo trimestre per un importo di € 10.000 senza apposizione del visto e successivamente un’altra per il secondo trimestre di ulteriori €6.000, in relazione a quest’ultima è necessario disporre, per evitare la garanzia, sia del visto di conformità / sottoscrizione dell’organo di controllo che della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.</p>
Soggetto “a rischio”	<p>È obbligatorio prestare la garanzia. È considerato a rischio il soggetto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. che esercita un’attività d’impresa da meno di 2 anni (ad esclusione delle start-up innovative); b. al quale, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento / rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore al: <ul style="list-style-type: none"> – 10% degli importi dichiarati se gli stessi non superano €150.000; – 5% degli importi dichiarati se gli stessi superano €150.000 ma non superano € 1.500.000; – 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli stessi superano € 1.500.000; c. che presenta l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presenta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; d. che richiede il rimborso del credito IVA risultante all’atto della cessazione dell’attività.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Per ottenere il rimborso e/o utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale è necessario **presentare in via telematica il mod. IVA TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre**. In caso di **utilizzo in compensazione** nel mod. F24 vanno riportati specifici codici tributo.

Credito IVA	Termine di presentazione mod. IVA TR	Codice tributo
Primo trimestre 2015	30.4.2015	6036
Secondo trimestre 2015	31.7.2015	6037
Terzo trimestre 2015	2.11.2015	6038

Limiti alla compensazione

Come previsto per il credito IVA annuale, anche per l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 del **credito IVA trimestrale per un importo:**

pari o inferiore a €5.000 annui	<p>Il contribuente può utilizzare il credito IVA trimestrale senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.</p> <p>La compensazione può essere operata comunque soltanto dopo aver presentato il mod. IVA TR.</p>
superiore a €5.000 annui	<p>Il contribuente può utilizzare il credito IVA trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza; • esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Il limite (€ 5.000) va calcolato **distintamente** a seconda che il credito IVA sia annuale o trimestrale.



I crediti IVA trimestrali sono **soggetti al limite annuale** di € 700.000 / 1.000.000 **se utilizzati in compensazione**, mentre **non vi sono limiti se richiesti a rimborso**.

Erogazione prioritaria del rimborso

Alcuni soggetti, tra cui rientrano, tra l'altro:

• Imprese subappaltatrici del settore edile che applicano il reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a)
• Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 37.10.1 “ <i>recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici</i> ” (codici Ateco 2007 “38.31.10” e “38.32.10”)
• Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 27.43.0 “ <i>produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati</i> ” (codice Ateco 2007 “24.43.00”)
• Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 27.42.0 “ <i>produzione di alluminio e semilavorati</i> ” (codice Ateco 2007 “24.42.00”)

sono ammessi **all'erogazione del rimborso IVA in forma “accelerata”** (entro 3 mesi dalla richiesta).



L'erogazione prioritaria spetta anche ai soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti di Enti pubblici assoggettate a **split payment** ex art. 17-ter, DPR n. 633/72. La stessa è riconosciuta per un importo **non superiore all'ammontare complessivo dell'IVA** applicata alle predette operazioni effettuate nel periodo in cui si è determinato il credito. Così, ad esempio, qualora il credito IVA del primo trimestre risulti pari a € 30.000 e le operazioni assoggettate a split payment siano pari a € 100.000 (IVA 22%), lo stesso sarà rimborsato prioritariamente limitatamente ad € 22.000.

SCADENZARIO **Mese di APRILE**

Venerdì 10 aprile

COMUNICAZIONE 2014 “CLIENTI-FORNITORI” SOGGETTI MENSILI	Invio telematico della comunicazione delle cessioni / acquisti di beni e prestazioni di servizi rese / ricevute nel 2014 rilevanti ai fini IVA da parte dei soggetti mensili. Le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale rilevano se di importo pari o superiore a € 3.600, al lordo IVA. Per il 2014 sono esonerati dalla comunicazione in esame gli Enti pubblici e, limitatamente alle operazioni attive di importo inferiore a € 3.000, al netto IVA, i commercianti al minuto, alberghi e ristoranti nonché le agenzie di viaggio.
COMUNICAZIONE 2014 “BLACK LIST” SOGGETTI MENSILI	Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Stati black list per le operazioni, registrate o soggette a registrazione di importo complessivo annuale superiore ad € 10.000, da parte dei soggetti mensili. A tal fine va utilizzato il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente. Le comunicazioni relative a novembre / dicembre 2014 potevano essere inviate utilizzando le previgenti modalità, tenendo conto del limite di € 500 per singola operazione.
COMUNICAZIONE 2014 “OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO” SOGGETTI MENSILI	Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2014 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati, agenzie di viaggio, incassate in contante di importo inferiore a € 15.000. A tal fine va utilizzato il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.

Mercoledì 15 aprile

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di marzo da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
MOD. 730/2015 PRECOMPILATO	Data a decorrere dalla quale, nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, è consultabile il mod. 730/2015 precompilato: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente, che dispone Pin; • mediante il sostituto d'imposta / CAF / professionista abilitato, previa apposita delega.

Giovedì 16 aprile	
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell'imposta dovuta.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI	Versamento delle ritenute operate (26%) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 23,5% o 30,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 23,5% o 30,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

Lunedì 20 aprile	
IVA LIQUIDAZIONE MOSS	Termine entro il quale effettuare la dichiarazione IVA riferita al primo trimestre dei servizi elettronici resi a soggetti privati UE ed il relativo versamento, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS).
VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuate nel primo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.
COMUNICAZIONE 2014 "CLIENTI-FORNITORI" ALTRI SOGGETTI	Invio telematico della comunicazione delle cessioni / acquisti di beni e prestazioni di servizi rese / ricevute nel 2014 rilevanti ai fini IVA da parte dei soggetti non mensili. Le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale rilevano se di importo pari o superiore a € 3.600, al lordo IVA. Per il 2014 sono esonerati dalla comunicazione in esame gli Enti pubblici e, limitatamente alle operazioni attive di importo inferiore a € 3.000, al netto IVA, i commercianti al minuto, alberghi e ristoranti nonché le agenzie di viaggio.
COMUNICAZIONE 2014 "BLACK LIST" SOGGETTI TRIMESTRALI	Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Stati black list per le operazioni, registrate o soggette a registrazione di importo complessivo annuale superiore ad € 10.000, da parte dei soggetti trimestrali. A tal fine va utilizzato il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente. La comunicazione relativa al quarto trimestre 2014 poteva essere inviata utilizzando le previgenti modalità, tenendo conto del limite di € 500 per singola operazione.

COMUNICAZIONE 2014 “OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO” ALTRI SOGGETTI	Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2014 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati, agenzie di viaggio, incassate in contante di importo inferiore a € 15.000. A tal fine va utilizzato il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.
---	---

Lunedì 27 aprile

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) e al primo trimestre (soggetti trimestrali).
--	--

Giovedì 30 aprile

IVA CREDITO TRIMESTRALE	Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR.
IVA ACQUISTI DA SAN MARINO	Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a marzo. A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi / lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
INPS AGRICOLTURA	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre.
ACCISE ISTANZA AUTOTRASPORTATORI	Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza per la richiesta di rimborso / compensazione, relativa al primo trimestre, del maggior onere derivante dall’incremento dell’aliquota dell’accisa sul gasolio utilizzato come carburante da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
MOD. SSP STRUTTURE SANITARIE PRIVATE	Invio telematico all’Agenzia delle Entrate del mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi nel 2014 da parte delle strutture sanitarie private per l’attività medica / paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa.